

Corte di Cassazione - Lavoro (No al licenziamento del chirurgo ritenuto incompatibile con la guardia medica)



Il fatto

Un medico ha impugnato il licenziamento intimatogli da una Casa di Cura privata per la sussistenza di una causa di incompatibilità relativa alla coesistenza di altro rapporto di lavoro, intrattenuto con la ASL in qualità di medico del Servizio di Continuità Assistenziale. Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha condannato il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ed a risarcire il danno.

Il sanitario ha proposto appello parziale avverso la decisione del giudice di primo grado al fine di ottenere una rideterminazione del risarcimento, commisurato alla retribuzione spettante dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. La Corte d'Appello ha parzialmente accolto la domanda, rideterminando l'importo del danno; tale pronuncia è stata impugnata dal ricorrente davanti alla Corte di Cassazione.

Il diritto

La Suprema Corte ha evidenziato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto relativo al risarcimento del danno tra la data del licenziamento e quella dell'invito alla ripresa della prestazione lavorativa o fino al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, ma la contraddittorietà intrinseca ed insanabile del ricorso proposto dal medico ne ha determinato la pronuncia di inammissibilità con la conseguente impossibilità per i giudici di entrare nel merito della questione.

Viene confermata la illegittimità del licenziamento così come decisa dal Tribunale in primo grado per insussistenza della causa di incompatibilità lavorativa posta dalla Casa di Cura a fondamento del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro; lo svolgimento da parte del medico di un rapporto lavorativo anche con la ASL rileva esclusivamente nell'ambito del pubblico impiego e non costituisce, pertanto, violazione della disposizione del CCNL del personale medico, che sanziona con il licenziamento l'omessa comunicazione della situazione di incompatibilità.

Esito del giudizio

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale proposto dalla Casa di Cura, compensando tra le parti le spese di giudizio.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Sent. Corte di Cassazione n. 14532/12